



ISTITUTO COMPRENSIVO

"Leopoldo II di Lorena"

FOLLONICA

via Balducci 2, 58022 Follonica (GR) -- tel. 0566 59052 -- C.F. 92077430533
e-mail: gric828005@istruzione.it gric828005@pec.istruzione.it -- https://iclorena.edu.it/Al personale docente con contratto t.d.
fino al termine delle attività didattiche

All'Albo on line

Oggetto: ferie del personale docente con contratto a tempo determinato

La disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato è regolata dall'art. 35 del CCNL 2019/2021 che sostanzialmente richiama le disposizioni in materia di ferie previste per il personale a tempo indeterminato con le precisazioni previste dallo stesso articolo derivanti dalla diversa durata del contratto.

Sulla disciplina delle ferie è intervenuto il legislatore che, con Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all'art. 1, comma 54, ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il successivo comma 55 ha precisato, inoltre, che è consentita la monetizzazione delle ferie *"per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie"*.

Sull'argomento si è formata, anche recentemente, ampia giurisprudenza, sia nazionale (Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Corte di Cassazione con sentenze n. 21780 del 8/07/2022, n. 16715 del 17/06/2024 che rinvia a Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022), sia europea (Corte di Giustizia Europea). Tale giurisprudenza, coerentemente con l'articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha sancito il principio per cui il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi invece ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne. In sostanza, al dipendente che non abbia usufruito delle ferie spetta sempre la "monetizzazione" delle stesse ad eccezione della circostanza in cui sia lo stesso dipendente ad aver scelto di non usufruirne pur avendone la possibilità.

Ciò premesso, con la presente **si invitano** formalmente i docenti in indirizzo a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, ecc.) compreso il periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini intermedi e finali, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative. La presente comunicazione costituisce inoltre **espresso avviso** della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Nel corrente anno scolastico **2025/26**, nel periodo che intercorre tra l'inizio dell'anno scolastico (1° settembre) e il termine delle attività didattiche (30 giugno), il periodo di sospensione delle attività didattiche presso questo Istituto scolastico, deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 33 del 25/06/2025 è il seguente: **1° giugno 2026**.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cristiano Lena